

- le sedi di lavoro dei genitori sono (indicare per ognuno l'ente per cui ciascun genitore lavora **senza specificare il tipo di attività lavorativa**):

1) Madre: _____

2) Padre: _____

- informazioni sull'alunno: bambin_ con disabilità: SI NO

- data di arrivo in Italia (per gli alunni stranieri nati all'estero): _____

- la famiglia del__ bambin_ è composta da un solo genitore: SI NO

(escluso il caso di genitori separati o divorziati)

- _1_ bambin_ ha intolleranze alimentari certificate: SI NO.

Firma di autocertificazione* _____

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000; da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola).

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

Allegare i seguenti documenti (fatta salva la normativa in materia di autocertificazione):

- documento d'identità, codice fiscale;
- tessera sanitaria e numero 2 foto-tessera dell'alunno;
- fotocopia adempimenti vaccinali
- per gli alunni stranieri: documento comprovante la cittadinanza e permesso di soggiorno o ricevuta della questura attestante la richiesta (fatto salvo il diritto all'iscrizione anche in mancanza di tale permesso).

Si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e sulle misure di semplificazione previste dall'art. 3 bis dello stesso Decreto Legge; **in particolare, per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, c. 1, del predetto Decreto Legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa: la mancata presentazione della documentazione, al termine della procedura semplificata di cui al suddetto art. 3 bis (che prevede l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell'elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e la presentazione alla scuola della relativa documentazione in caso di situazione non regolare in merito agli adempimenti vaccinali) comporta la decadenza dall'iscrizione.**

ALTRI SERVIZI OFFERTI

1) **mensa.** La mensa è obbligatoria (compresa nel tempo scuola). Eventuali deroghe, su richiesta motivata, saranno concesse dal Dirigente Scolastico. Per l'iscrizione è necessario iscriversi online sul sito web del comune ove è ubicata la scuola che si intende frequentare.

2) **trasporto** organizzato dal comune

3) **pre/post scuola** (da organizzare in base all'evoluzione epidemiologica)

REGOLE D'ISCRIZIONE AI PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

I criteri di seguito riportati sono stati approvati dal Consiglio d'Istituto con Delibera n°7 del 26 Giugno 2020; i suddetti criteri saranno validi fino ad eventuale successiva delibera di modifica/integrazione assunta dal medesimo organo collegiale.

Criteri di accettazione delle domande di iscrizione (unici per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo):

nel rispetto del diritto costituzionale all'istruzione di tutti i minori i seguenti criteri saranno applicati indipendentemente dalla nazionalità (come prescritto, peraltro, anche dal *Regolamento* sulla disciplina dell'immigrazione di cui al D.P.R. 394/1999, art. 45, c. 1) e si perseguirà, in ciascuna classe di nuova formazione dei plessi di scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e per i nuovi iscritti alle scuole dell'infanzia dell'I.C. "Primo Levi" il limite del 30% di alunni con cittadinanza straniera, come previsto dalla normativa vigente (C.M. 2/2010; C.M. 28/2014; C.M. 4233/2014), operando una distribuzione omogenea degli alunni nel rispetto di tali limiti e senza la possibilità di richiedere deroghe all'Ufficio Scolastico di Cremona, se non per motivi straordinari su richiesta del Comune e/o dell'Ufficio Scolastico, deroghe che, comunque, in base al suddetto *Regolamento* non potranno superare il limite del 50%. La necessità di rispettare i suddetti limiti percentuali e distribuzione prevale, pertanto, sui criteri di accettazione delle domande di seguito riportati.

Una volta accettata dalla famiglia l'iscrizione ad uno dei tre plessi dell'infanzia o della primaria e iniziata la frequenza, non sarà più possibile cambiare plesso qualora si liberino dei posti tramite scorrimento delle rispettive liste di attesa.

La Scuola dell'infanzia non è scuola obbligatoria, ma è da ritenersi fondamentale per il suo contributo all'educazione integrale degli/delle alunni/e per cui se ne chiede la frequenza anche in prospettiva del percorso scolastico successivo. b) L'Istituto Comprensivo di Sergnano si impegna ad attivare tutte le possibili iniziative volte ad assicurare il pieno diritto all'iscrizione e alla frequenza per tutti/e i bambini/le bambine per i quali/le quali esse vengano richieste, con priorità per i residenti nel Comune sede di plesso. c) Stante il successivo art. 2, si è consapevoli del fatto che, in taluni casi, all'accoglimento della richiesta di iscrizione si oppongono condizioni logistiche e strutturali delle sedi scolastiche, carenza di personale in organico, problemi di finanza pubblica e/o altre ragioni che costituiscono causa di forza maggiore ostativa. d) Qualora i motivi impossibili tanti elencati al successivo art.3 rendano oggettivamente inattuabile l'effettiva ammissione di tutti/e i bambini/le bambine aspiranti alla frequenza nelle Scuole dell'Infanzia di questo Istituto, si procederà alla collocazione di alcuni/e in lista d'attesa sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2, da intendersi in ordine gerarchico di priorità. Le liste d'attesa saranno attivate considerando i seguenti indici di capienza e massima possibilità di accoglienza degli alunni così definiti per plesso: Camisano: N. 2 sezioni tot. max. 58 alunni, Casale Cremasco-Vidolasco: N. 3 sezioni tot. max. 87 alunni, Pianengo: N. 3 sezioni tot. max. 87 alunni. Tali parametri sono la risultante ottenuta moltiplicando il numero massimo di alunni per sezione stabilito dalla normativa ministeriale (n. 29 alunni) per il numero delle sezioni. Il numero di alunni è ridotto a 25 per sezione in caso di presenza di alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 (alunni diversamente abili).

CRITERI DI PRIORITA' AI FINI DELL'ISCRIZIONE/FREQUENZA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO PER LE ISCRIZIONI

Nei casi nei quali non si configuri come possibile una generale incondizionata ammissione degli alunni residenti per il superamento degli indici di capienza/accolgienza previsti all'art.1 si procederà applicando i seguenti criteri di priorità per coloro che abbiano fatto richiesta di iscrizione nei termini previsti dalla normativa ministeriale:

1. residenza nel Comune in cui è ubicata la Scuola (con precedenza a bambini con disabilità certificata o con disagio di vario tipo purché segnalato dai servizi sociali del comune di residenza) congiuntamente al compimento dei tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata l'iscrizione;
2. per favorire tale priorità, sarà preventivamente conteggiato, per ogni Plesso, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, un numero di posti esattamente corrispondente al numero dei bambini già residenti, congelando eventuali iscrizioni da parte di alunni esterni non residenti; a chiarificazione del concetto di "Residenza nel Comune in cui è ubicata la Scuola", assunto a criterio prioritario, si precisa che saranno

considerati residenti anche coloro che, pur non domiciliati “in loco”, risiedono in un Comune che abbia stipulato con quello nel quale ha sede la Scuola dell'Infanzia in questione, apposita convenzione/accordo in materia, con particolare riferimento agli alunni residenti a Castel Gabbiano per i quali la frequenza è da considerarsi prioritaria e vincolante nella scuola dell'infanzia di Camisano.

3. alunni con un solo genitore (situazioni ufficialmente certificate);
4. presenza nello stesso plesso di fratelli/sorelle già frequentanti;
5. iscrizione di alunni nuovi residenti con arrivo in corso d'anno ai quali sarà riservato e accantonato prudenzialmente un numero di posti da assegnare (un minimo di tre e quota in aumento sulla base delle proiezioni sulle iscrizioni per l'anno scolastico successivo), in modo da evitare l'esclusione di alunni residenti per l'inserimento di alunni "esterni"; l'iscrizione anche ad anno inoltrato di bambini "esterni" che abbiano la possibilità di frequentare la scuola (anche paritaria) nel Comune di residenza dovrà essere ratificata nel successivo anno scolastico e subordinata alla precedenza per i residenti (del n° 2C.I.10/12/2012);
6. età anagrafica degli alunni (seguendo l'ordine cronologico della data di nascita).

ALUNNI ANTICIPATARI RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DI PLESSO per i nati entro il 30 aprile o comunque entro il termine previsto dalla specifica normativa ministeriale

1. Accertata la disponibilità di posti e verificato l'esaurimento di eventuali liste di attesa riferite ai nati entro il 31 dicembre, si procederà applicando, gli stessi criteri di precedenza previsti dall'art.2.
2. Gli alunni di cui all'art.3 inizieranno la frequenza dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e con un percorso di inserimento gradualizzato, previsto per la frequenza dei nuovi alunni ad inizio anno scolastico o per alunni provenienti da altre scuole ad anno inoltrato e così definito:
 - i primi cinque giorni di frequenza dalle ore 8,30 alle ore 11,30 senza partecipazione alla mensa;
 - i successivi 10 giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,00 comprensivo di mensa;
 - completato l'inserimento dalle ore 8,30 alle ore 16,30 orario completo.

Si valuterà comunque caso per caso, su proposta dei docenti, la possibilità di velocizzare il percorso di inserimento.

ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DI PLESSO

- a) Le iscrizioni, pervenute nel rispetto dei termini ministeriali da parte di alunni non residenti nel Comune sede di Plesso, sono subordinate alla disponibilità di posti residui, dopo aver accolto tutte le richieste degli alunni residenti nati entro il 31 dicembre e di quelli di età prevista dall'art.3 con inizio della frequenza al compimento del terzo anno di età.
- b) In caso di disponibilità di posti per gli alunni non residenti, dopo aver accantonato, in deroga, la quota di posti da un minimo di tre per sezione per alunni “nuovi residenti” in arrivo in corso d'anno, si procederà con i seguenti criteri di priorità:
 - alunni con entrambi i genitori che lavorano e con i nonni residenti nel comune sede della scuola richiesta;
 - alunni residenti nei comuni compresi nel bacino d'utenza dell'I.C. di Sergnano (Camisano, Capralba, Casale Cremasco - Vidolasco, Castel Gabbiano, Pianengo, Sergnano);
 - alunni portatori di handicap o di disagio (con certificazione);
 - alunni con un fratello/sorella già frequentante la stessa scuola dell'infanzia;
 - alunni con un solo genitore;
 - appartenenza ad un nucleo familiare nel quale entrambi i genitori, residenti in altro comune, abbiano un'occupazione lavorativa in quello in cui è ubicata la scuola;
 - appartenenza ad un nucleo familiare nel quale uno dei genitori, residente in altro comune, abbia un'occupazione lavorativa in quello in cui è ubicata la scuola;
 - inesistenza di una scuola dell'infanzia nel Comune di residenza;
 - appartenenza ad un nucleo familiare nel quale entrambi i genitori abbiano un'attività lavorativa;
 - età anagrafica degli alunni (seguendo l'ordine cronologico della data di nascita).

Il sottoscritto, presa visione del Regolamento d'iscrizione dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305 e Regolamento (UE) 2016/679).

Data

Presa visione *

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione¹, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

¹

Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Alunno/a _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2 *), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Data

Firma

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

* Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni, dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(da compilare all'avvio dell'anno scolastico)**

Alunno _____

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

(tematiche: ed. ambientale, ed. alla salute, ed. alla legalità, cittadinanza e Costituzione, come da Delibera del Collegio dei Docenti)

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data

Firma

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni, dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.